



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO
DI ACCESSO AI SOGGIORNI
CLIMATICI PER ANZIANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.2004

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità d'accesso ai soggiorni climatici per anziani.

ART. 2
FINALITÀ E DESTINATARI

Il servizio dei soggiorni climatici per anziani intende offrire opportunità ricreative, di svago, socializzazione e turismo sociale agevolato ai cittadini residenti nel Comune di Cavallino-Treporti che abbiano compiuto i 60 anni di età, si trovino in condizione non lavorativa e risultino autosufficienti dal punto di vista psico-fisico ed idonei alla vita in comunità.

ART. 3
ORGANIZZAZIONE

Il Servizio alle Politiche Sociali si atterrà agli indirizzi ed ai criteri esecutivi dettati dalla Giunta Comunale, provvedendo a programmare ed organizzare il servizio tramite l'acquisto di beni, forniture, attività, nel rispetto del regolamento comunale che disciplina la gestione di servizi e l'esecuzione dei lavori in economia ed entro i limiti di budget stabiliti nel bilancio di previsione.

ART. 4
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le persone in possesso dei requisiti summenzionati all'art. 2 formuleranno la propria richiesta di partecipazione su modulistica appositamente predisposta dal Servizio alle Politiche Sociali entro i termini annualmente definiti.

Nel caso di più turni di soggiorno o di offerte in località diverse, i richiedenti potranno essere ammessi solamente ad un unico turno e ad una sola località, fatta salva la possibilità di esprimere in ordine di priorità la propria preferenza.

ART. 5
RIAPERTURA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE

Qualora non fosse raggiunto il numero minimo dei partecipanti per ciascun turno e per ciascuna località potranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, essere riaperti i termini di presentazione delle richieste di adesione, ammettendo in tal caso anche le persone che abbiano già beneficiato del servizio per il medesimo anno.

ART. 6

GRADUATORIA

Le domande di partecipazione ai soggiorni per anziani verranno ordinate, sino a copertura dei posti disponibili, in apposita graduatoria formulata secondo criteri che privilegino, nell'ordine:

1. Particolari situazioni ove siano presenti indicatori di disagio sociale rilevati e documentati con relazione scritta del Servizio Sociale Comunale
2. Persone sole di fatto, anche se non anagraficamente
3. Persone che non abbiano partecipato ai soggiorni per anziani nei due anni precedenti
4. Persone in situazioni di convivenza con parenti o affini
5. Persone conviventi con coniuge o partner

All'interno di ogni suddetta tipologia di situazioni, si provvederà ad ulteriore classificazione dando la preferenza alle persone che documentino l'indicatore ISEE più basso, calcolato come previsto con decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

A parità di ISEE e di condizione personale verrà data precedenza alla persona più anziana di età.

ART. 7

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La Giunta Comunale stabilisce annualmente la quota di partecipazione dei singoli anziani ai costi del servizio.

La mancata autodichiarazione inerente l'indicatore ISEE al momento della presentazione della domanda di partecipazione comporta:

1. la riserva di ammissione ai soggiorni solo nel caso di disponibilità residua di posti una volta soddisfatte le richieste - per almeno un turno ed una località - di tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 che abbiano presentato domanda e siano stati inseriti nella graduatoria redatta ai sensi del precedente articolo 6;
2. l'assunzione diretta a carico della persona del costo individuale totale del soggiorno.

La quota individuale di partecipazione dovrà essere versata all'Amministrazione Comunale secondo i termini annualmente stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio alle Politiche Sociali e comunque non oltre i 10 giorni precedenti la data della partenza. Nel caso di rinuncia alla partecipazione nei dieci giorni precedenti la partenza, potranno essere effettuati rimborsi di versamenti già effettuati solo a favore di persone che documentino con certificato medico l'eventuale impedimento.